



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*

*comune.rivoli.to@legalmail.it*

*P.IVA 00529840019*

Proposta n.: 1092

DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'  
AMBIENTE

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 521 / 2018**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. IN CAPO A CIDIU SPA PER L'AREA DELL'EX COTONIFICIO VALLE SUSA SITO IN LOCALITÀ BRUERE, RIVOLI. CODICE ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI: 2518. APPROVAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA, CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO. (667)**

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Nel giugno del 2016, con nota U16/1161 (ns prot. 38895 del 30/06/2016) la **Società CIDIU S.p.A.**, con sede legale in via Torino 9 a Collegno (TO), ha presentato per l'area dell'ex Cotonificio Valle Susa sito in Località Bruere a Rivoli, una comunicazione ex art. 245 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con la quale, in qualità di proprietario non colpevole, ha segnalato la potenziale contaminazione dell'area dovuta al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per alcuni parametri relativi alle matrici suolo e acque sotterranee ed ha dato atto della necessità di attivare un procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Con nota U16/1601 del 28/09/2016 (ns prot. 56293 del 30/09/2016), dopo aver richiesto una proroga dei termini (nota U16/1288 del 15/07/2016, ns prot. 42882 del 18/07/2016) accettata dalla scrivente Amministrazione (nota n. 43988 del 22/07/2016), la Società CIDIU S.p.A. ha presentato il Piano di Caratterizzazione, come previsto dall'art. 242 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

In data 08/11/2016 si è svolta presso il Comune di Rivoli la Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione prodotta, al termine della quale gli Enti intervenuti hanno definito di autorizzare il Piano di Caratterizzazione proposto, fermo restando il rispetto di alcune prescrizioni, evidenziate nel verbale di Conferenza, inviato ai partecipanti con nota n. 71983 del 07/12/2016.

Con nota n. 134698 /LB7/GLS del 17/11/2016 (ns. prot. 68053 del 18/11/2016) la Città Metropolitana ha comunicato l'inserimento del sito in oggetto nell'Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare, attribuendo il codice regionale n. 2518.

Con DD n. 1298 del 20/12/2016, la Città di Rivoli ha approvato il Piano di Caratterizzazione presentato dalla Società CIDIU SpA per l'area dell'ex cotonificio Valle Susa in località Bruere a Rivoli, richiedendo, entro 6 mesi dall'emissione del provvedimento, la presentazione dell'Analisi di Rischio sito specifica. Con nota n. 40461 del 29/06/2017 è stata concessa la proroga di sei mesi richiesta dalla Società CIDIU SpA al fine di svolgere tutte le attività previste dal Piano di Caratterizzazione. Con nota U17/1320 del 23/11/2017 (ns prot. n. 71248 e n. 71251 del 24/11/2017) la Società CIDIU SpA ha presentato l'Analisi di Rischio sito specifica ex art. 242 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., elaborata tenendo conto dei risultati delle indagini realizzate secondo il Piano di Caratterizzazione.

In data 16/01/2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi, convocata con nota n. 74180 del 07/12/2018, che ha valutato la documentazione di Analisi di Rischio sito specifica e che si è conclusa richiedendo una revisione del documento che comprendesse la rielaborazione dell'Analisi di Rischio considerando le sorgenti superficiali SS1 e SS2 come un'unica sorgente di contaminazione, il conseguente aggiornamento delle tavole cartografiche e un'integrazione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee proposto, secondo quanto esplicitato nel verbale inviato con nota 10499 del 15/02/2018.

Con nota U18/257 del 27/02/2018 (ns prot. n. 13420 del 28/02/2017) la Società CIDIU SpA ha presentato secondo le integrazioni richieste, una revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica ex art. 242 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dalla quale emerge che il sito risulta non contaminato in quanto non vi sono superamenti delle CSR calcolate per le sorgenti nel suolo superficiale e nel suolo profondo per nessuno dei composti; permangono invece superamenti delle CSC nelle acque superficiali, che sono da attribuirsi alla Discarica di RSU, sempre di proprietà CIDIU, posta a monte idrogeologico del sito e per la quale è ora in atto un procedimento di bonifica specifico, di competenza della Città Metropolitana di Torino: viene quindi proposto un piano di monitoraggio delle acque sotterranee che prevede campionamenti trimestrali per la durata di 3 anni.

Con nota 16682 del 14/03/2018 è stata convocata la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, richiedendo agli Enti di esprimere le proprie valutazioni sulle integrazioni presentate.

Sono pertanto pervenuti il parere di Città Metropolitana di Torino n 44818/LB7/GLS del 11/04/2018 (ns prot. 22875 del 12/04/2018) ed il contributo tecnico di ARPA n. 40536 del 10/05/2018 (ns. prot. 28296 del 10/05/2018), i quali esprimono entrambi parere favorevole all'approvazione del documento, fermo restando il rispetto di alcune prescrizioni.

Il presente provvedimento è redatto in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

## D E T E R M I N A

- 1) di **approvare l'Analisi di Rischio (AdR) sito specifica** redatta ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. presentata in data 27/02/2018 dalla **Società CIDIU S.p.A.**, con sede legale in via Torino 9 a Collegno (TO), con riferimento all'area dell'ex Cotonificio Valle

Susa sito in Località Bruere a Rivoli, con le prescrizioni definite nei pareri prevenuti da parte degli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, convocata con nota 16682 del 14/03/2018;

- 2) di **dichiarare concluso**, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **il procedimento di bonifica** relativamente alla contaminazione del suolo del sito in oggetto, in coerenza con le risultanze dell'AdR presentata, dalla quale emerge che il sito risulta non contaminato in quanto non vi sono superamenti delle CSR calcolate per le sorgenti nel suolo superficiale e nel suolo profondo per nessuno dei composti; permangono invece superamenti delle CSC nelle acque superficiali, che sono da attribuirsi alla Discarica di RSU, sempre di proprietà CIDIU, posta a monte idrogeologico del sito e per la quale è ora in atto un procedimento di bonifica specifico, di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- 3) di **approvare il Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee** presentato in data 27/02/2018 contestualmente all'AdR, relativo ai superamenti delle CSC nelle acque superficiali e che prevede l'effettuazione di campionamenti trimestrali per la durata di 3 anni, con le prescrizioni definite nei pareri prevenuti da parte degli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, convocata con nota 16682 del 14/03/2018;
- 4) di stabilire che debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) le aree interessate da superamento delle CSC per le quali sono valide le limitazioni previste dal presente provvedimento sono quelle individuate nella Figura 1 (Planimetria con sorgenti di contaminazione nel suolo superficiale) e Figura 2 (Planimetria con sorgenti di contaminazione nel suolo profondo) dell'Allegato 1 alla revisione dell'Analisi di Rischio presentata in data 27/02/2018, ed allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
  - b) la destinazione e le modalità d'uso dell'area non possono essere modificate rispetto agli scenari previsti dall'Analisi di Rischio (percorsi di esposizione e bersagli), fatta salva una revisione della stessa;
  - c) qualora debbano essere eseguiti scavi nel sottosuolo è necessario che:
    - vengano individuate ed attuate le apposite precauzioni che gli operatori devono adottare al fine della minimizzazione del rischio sanitario ai sensi del D.Lgs 81/2008. Tali disposizioni dovranno essere adottate tanto dagli operatori del CIDIU quanto da quelli di eventuali ditte terze che andranno ad operare sul sito;
    - vengano rispettati gli obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche derivanti dalle specifiche disposizioni sulla gestione dei materiali di scavo nei siti sottoposti a bonifica, di cui al DPR 120/2017;
    - il progettista deve compilare il modello di “scheda di sintesi del sito”, allegato alla D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04 consultabile presso il sito Internet della Regione Piemonte all'indirizzo:  
<http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/scheda/modello.rtf>
  - d) i campionamenti delle acque previsti nel Piano di Monitoraggio delle acque sotterranee proposto dalla Ditta, svolti con cadenza trimestrale per un periodo di tre anni per i parametri indicati, così come integrati a seguito della Conferenza del 16/01/2018, dovranno tenere conto della correlazione con i contaminanti evidenziati in sito nelle matrici suolo superficiale e profondo, così da verificare l'eventuale contributo alla contaminazione apportato dal sito in oggetto, rispetto alla discarica di RSU presente a monte idrogeologico, considerata sorgente primaria della contaminazione delle acque sotterranee;
  - e) tutte le attività di campionamento del suolo e delle acque devono essere preventivamente concordate con ARPA e comunicate a tutti gli Enti con un anticipo di almeno 15 giorni, al fine di consentire l'eventuale presenza e possibilità di acquisire campioni per le analisi in contraddittorio;

- 5) di disporre che i vincoli derivanti dal progetto e dalle prescrizioni di cui sopra siano registrati sugli strumenti urbanistici e che, pertanto, risultino dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune. Quanto sopra al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica.
- 6) di stabilire che:
- la presente determinazione venga trasmessa alla Ditta CIDIU SpA e per conoscenza al progettista, ing. Mario Vaccarone, Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, ASL TO3 e Regione Piemonte;
  - la Ditta CIDIU SpA comunichi preliminarmente a Comune di Rivoli, Città Metropolitana di Torino, ASL TO3 e ARPA Piemonte qualunque variante al progetto approvato;
- 7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. è l'ing Michele MICHELIS, Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio della Direzione Servizi al Territorio del Comune di Rivoli.

Allegati:

- Figura 1 e 2: planimetrie con le sorgenti nel suolo superficiale e profondo

CM/cm

Lì, 24/05/2018

IL DIRIGENTE  
DE CRISTOFARO LORENZO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)